SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1272)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1978 vengono a scadere alcune provvidenze a suo tempo disposte a favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto.

La scadenza viene a verificarsi in un momento molto delicato, in cui l'opera di ricostruzione e la ripresa economica sono appena avviate.

Infatti le aziende che hanno ripreso il lavoro si sono trovate ad affrontare uno sforzo finanziario enorme che, se da un lato ha consentito loro di rientrare nella normalità occupazionale e produttiva, ha tuttavia bisogno di essere ulteriormente sostenuto.

In tale prospettiva si è ritenuto necessario, con l'unito decreto-legge che viene ora presentato alle Camere per la sua conversione in legge, prendere in considerazione la richiesta avanzata dalle organizzazioni imprenditoriali locali per un sensibile alleggerimento degli oneri previdenziali e sociali.

L'articolo 1 del decreto-legge concede, pertanto, la sospensione per un anno a decorrere dal 30 giugno 1978 del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nella misura del 60 per cento, per le imprese colpite dagli eventi sismici del 1976, indica-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

te dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987.

La provvidenza si estende alle imprese che abbiano ripreso l'attività produttiva in data successiva al 30 giugno 1977, ma comunque anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e che abbiano già fruito del beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 della citata legge 4 agosto 1977, n. 500.

L'articolo 2 detta le modalità per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, stabilendo che il recupero avvenga senza corresponsione di interessi in un quinquennio decorrente dal 1° luglio 1979.

Di conseguenza si dispone al secondo comma la cessazione dell'efficacia dei decreti ministeriali 26 maggio 1978, che, in attuazione della disciplina di cui al quarto comma dell'articolo 7 e al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 227 del 1976, dettavano le modalità per il recupero dei contributi a suo tempo sospesi.

Con l'articolo 3 viene mantenuta in vita, fino al 31 dicembre del corrente anno, in accoglimento della richiesta del prefetto di Udine, la gestione stralcio affidata allo stesso prefetto per la liquidazione delle attività svolte dalla gestione commissariale.

Entro sessanta giorni da tale data dovranno essere trasferite le eventuali rimanenze attive alla Regione, che si sostituirà anche alla gestione nel completamento delle attività eventualmente ancora in corso.

Alla Regione sono ugualmente trasferiti in proprietà i prefabbricati a suo tempo acquistati dal Commissario (metri quadrati 324 mila complessivamente) per essere adibiti ad alloggio dei senza tetto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 177 del 27 giugno 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di disporre una ulteriore proroga della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

Articolo 1.

A favore delle imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, è concessa per il periodo di un anno la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 60 per cento, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978.

Per le imprese di cui sopra che abbiano ripreso l'attività anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione di cui al precedente comma decorre dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

Articolo 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1979.

In relazione a quanto disposto con il presente articolo cessano di avere efficacia i decreti ministeriali 26 maggio 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978 adottati per l'attuazione rispettivamente delle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 7 e al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

Articolo 3.

Il termine per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, già prorogato al 30 giugno 1978 dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Entro sessanta giorni da tale data dovranno essere versate le eventuali rimanenze attive della gestione stralcio alla Regione Friuli-Venezia Giulia che subentrerà anche nel completamento degli adempimenti connessi con gli impegni già assunti in ordine a contratti in corso di attuazione alla data del 30 giugno 1978.

I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono trasferiti in proprietà alla Regione Friuli-Venezia Giulia ad eccezione di quelli assegnati dal commissario straordinario ai Ministeri dell'interno e della difesa.

Per la manutenzione dei prefabbricati trasferiti alla Regione ai sensi del precedente comma, la stessa potrà utilizzare le somme assegnatele dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO